

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3084

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAFFIOLETTI, CORRENTI, IMPOSIMATO, GALEOTTI, VETERE, TOSSI BRUTTI, BATTELLO e FRANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1991

Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute  
del Consiglio Superiore della Magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo del presente disegno di legge è quello di apportare un chiarimento definitivo, rafforzato dal disposto legislativo, in tema di formazione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio superiore della magistratura.

Secondo i proponenti tale organo rappresenta un'essenziale garanzia per l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario e la sua funzione non può essere menomata da poteri esterni ma deve essere regolata correttamente in base alle norme costituzionali ed alla legge ordinaria che ne attui i principi in modo conseguente.

Secondo la Costituzione il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura, oltre che per

conferire rilievo più alto a tale organismo, a garanzia del rispetto dell'equilibrio tra diverse funzioni e poteri dello Stato mentre al Consiglio superiore stesso, quale organo collegiale che può dettare norme secondarie sul suo stesso funzionamento in base alla legge vigente, deve essere riconosciuta con chiarezza la potestà di stabilire il proprio ordine del giorno.

Il presente disegno di legge, prevedendo espressamente l'assenso del Presidente della Repubblica circa la determinazione di singoli punti da inserire nell'ordine del giorno, disciplina il caso di dissenso, ove il Consiglio deliberi nuovamente a maggioranza assoluta sul punto controverso pur dopo il parere discorde del suo Presidente.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per risolvere tale controversia si richiama espressamente la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte costituzionale da parte del Presidente, ma nella sua qualità di Capo dello Stato.

In tale eventualità i proponenti hanno ritenuto infatti che fossero in discussione

l'alto compito e la funzione di garanzia del Capo dello Stato riguardo ai compiti istituzionali del Consiglio superiore della magistratura ed al suo concreto esercizio risolvibile nella sede propria, ossia con vaglio da effettuarsi in base alle norme ed ai principi posti dalla nostra Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio*). -  
1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente ed è sottoposto all'assenso del Presidente, il quale può aggiungere altri argomenti. Il Vicepresidente esclude dall'ordine del giorno gli argomenti che non abbiano ottenuto l'approvazione del Presidente della Repubblica.

2. Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. La richiesta è rivolta al Vicepresidente, che ne riforma il Presidente. Se il Vicepresidente, sentito il Comitato di Presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito.

3. Se il Presidente, informato ai sensi del comma 2, nega con atto motivato il suo assenso, il componente del Consiglio che aveva richiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno può reiterare la sua proposta. Il Consiglio delibera in proposito con espressa motivazione. Qualora la maggioranza assoluta dei componenti si pronuncerà per l'accoglimento della richiesta, l'argomento viene inserito all'ordine del giorno di una seduta successiva.

4. La seduta del Consiglio per la trattazione degli argomenti deliberati ai sensi dei commi 2 e 3 deve tenersi entro quindici giorni, ove richiesto da almeno un quarto dei componenti del Consiglio.

5. Ove il Presidente della Repubblica ritenga che l'argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma

3 non debba esservi inserito, può, nella sua qualità di Capo dello Stato, sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 37 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.

6. La notifica al Consiglio del ricorso del Presidente per conflitto di attribuzioni sospende la trattazione dei punti controversi sino alla decisione della Corte costituzionale».